

# **I CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI – MODELLO DI INTERVENTO E RELATIVI DISCIPLINARI**

Premessa

1. Definizione
2. Destinatari
3. Presupposti per l'inserimento di minorenni/giovani adulti presso i centri diurni
4. Finalità e obiettivi
5. Accordi con l'Autorità Giudiziaria Minorile

## **DISCIPLINARE I - CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

1. Livelli essenziali di intervento
2. Modelli organizzativi
3. Progetto Tecnico di Servizio
4. Modelli e strumenti operativi
5. Il Progetto Educativo Individualizzato
6. Gli strumenti per la raccolta delle informazioni
7. Attività progettuali
8. Orario del Centro Diurno e orario di lavoro
9. Sicurezza e sorveglianza
10. Carta del Servizio
11. Intese locali

## **DISCIPLINARE II - COLLABORAZIONI E PROGETTI CONDIVISI CON CENTRI DIURNI, SOCIO-EDUCATIVI O DI AGGREGAZIONE GESTITI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, DAL TERZO SETTORE O DAL PRIVATO**

1. Elementi caratteristici della collaborazione
2. Mappatura delle risorse del territorio
3. Elementi qualificanti le strutture disponibili alla collaborazione
4. Impegni degli Enti gestori
5. Assegnazioni ed eventuali oneri finanziari
6. Comunicazioni
7. Definizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
8. Attività di monitoraggio e supporto dei Centri Diurni

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

# I CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI – MODELLO DI INTERVENTO

## Premessa

Il presente documento è stato elaborato allo scopo di definire un modello di intervento per l'organizzazione dei Centri Diurni Polifunzionali dell'Amministrazione previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 272/89 e di offrire alle articolazioni territoriali specifiche linee di indirizzo in relazione alle modalità di collaborazione con centri diurni socio-educativi o di aggregazione gestiti dal privato sociale o da altre Amministrazioni pubbliche, per l'accoglienza diurna di minorenni/giovani adulti.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 121/18, con il potenziamento delle misure penali di comunità, amplia ulteriormente l'ambito di intervento dei Servizi minorili della Giustizia in area penale esterna, in ossequio al principio di residualità della pena detentiva. Assumono, pertanto, rinnovata importanza i Centri diurni socio-educativi, polifunzionali e di aggregazione giovanile che, oltre a dare risposta alle esigenze educative espresse dal territorio, consentono ai giovani la piena restituzione dei propri diritti e doveri di cittadinanza.

I Centri Diurni polifunzionali costituiscono una tipologia di servizio socio-educativo non residenziale di prossimità, essenziale nel panorama dei servizi minorili, vista la complessità dei fenomeni del disagio, della devianza e della delinquenza minorile e giovanile, in quanto capace di coinvolgere pienamente la comunità nel processo educativo. Tali servizi mirano, infatti, anche ad attuare un processo di promozione e sostegno nell'ambito della programmazione delle politiche territoriali rivolte alla popolazione giovanile e, più in generale, al miglioramento della qualità della vita nei contesti di appartenenza.

## 1. Definizione

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 272/89 i centri per la giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi, di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione, attraverso servizi polifunzionali diurni, ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

I Centri Diurni Polifunzionali dell'Amministrazione e i Centri diurni, socio-educativi o di aggregazione, gestiti da altre Amministrazioni e/o dal Terzo settore o dal privato – in quanto luoghi di prevenzione e ancor più di promozione di percorsi di riqualificazione dei contesti e della relazione dei giovani con le realtà di vita e provenienza – sono servizi di prossimità a carattere socio-educativo, culturale e pedagogico, finalizzati all'accoglienza diurna di minorenni e giovani adulti in situazione di disagio sociale.

Il Centro diurno si identifica non tanto nel luogo fisico dell'incontro, ma è concepito come l'ambiente relazionale che si avvale delle risorse pubbliche e private attive sul territorio a beneficio dei giovani, per promuoverne la partecipazione consapevole e la cittadinanza attiva, valorizzando le risorse e le capacità individuali attraverso la partecipazione alla varietà di percorsi proposti.

## 2. Destinatari

I centri diurni accolgono un'utenza mista:

- civile;
- amministrativa;
- a rischio di emarginazione socio-educativa;
- minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile dai 14 ai 25 anni;
- giovani del contesto territoriale fruitori a vario titolo dei servizi del Centro Diurno (sportivi, sociali, culturali, di animazione);
- utenza straniera, anche penale, compresi i minori stranieri non accompagnati.

### **3. Presupposti per l'inserimento di minorenni/giovani adulti presso i Centri diurni**

Gli inserimenti avvengono a seguito di:

- invio da parte dei servizi minorili della Giustizia;
- invio da parte dei Servizi socio-assistenziali territoriali, anche in assenza di procedimenti penali;
- provvedimento di ordine civile, amministrativo e/o penale, emesso dall'Autorità Giudiziaria Minorile;
- segnalazione di altri soggetti del territorio riconosciuti come titolari.

Nei centri diurni è possibile assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle ipotesi di:

- applicazione di misure cautelari (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità);
- concessione delle misure penali di comunità previste dal D.Lgs. 121/2018 all'art. 4 "Affidamento in prova al servizio sociale", art. 5 "Affidamento in prova con detenzione domiciliare", art. 6 "Detenzione Domiciliare"; art. 7 "Semilibertà";
- sospensione del processo e messa alla prova (MAP), art. 28 c. 2 DPR 448/88;
- affidamento in prova al Servizio Sociale ai sensi degli artt. 47 e 47 bis L. 354/75 (Ordinamento Penitenziario);
- detenzione domiciliare di persona di età inferiore agli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia, art. 47 ter L. 354/75 (Ordinamento Penitenziario);
- applicazione delle misure di sicurezza;
- denuncia a piede libero;
- concessione di misure di tutela civile e amministrativa.

Tale tipologia d'intervento può essere alternativa o concomitante al collocamento in Comunità, ferma restando, in quest'ultimo caso, la congruità di eventuali oneri finanziari.

Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

#### 4. Finalità e obiettivi

I centri diurni, mediante l'offerta di una pluralità di attività basate sull'integrazione sociale, sono intesi come parte integrante di una Comunità Educante e sono finalizzati a favorire la prevenzione, la promozione culturale della non violenza e della legalità, la crescita e l'educazione dei minorenni/giovani adulti a rischio di devianza e dell'area penale.

I centri diurni hanno lo scopo di offrire, con il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, una risposta qualificata ai bisogni degli utenti di sostegno al benessere psicologico, fisico e relazionale, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva in un ambito protetto e guidato.

A tal fine, all'interno delle strutture diurne, vengono definite progettualità individualizzate (per e con i giovani utenti e le loro famiglie) in cui sono sistematicamente organizzati interventi educativi mirati al recupero del benessere psico-sociale del minorenne/giovane adulto, favorendo un riposizionamento nella realtà di appartenenza per la costruzione di relazioni positive con i coetanei e gli altri soggetti delle comunità di riferimento.

Nell'ipotesi di accoglienza di utenza sottoposta a provvedimenti penali (in esecuzione di misure cautelari, programmi di messa alla prova o misure penali di comunità e/o denunciati a piede libero), i centri diurni hanno l'obiettivo specifico di favorire l'esito positivo della misura penale alla quale minorenni/giovani adulti sono sottoposti e supportare il loro reinserimento nel tessuto familiare e sociale di appartenenza.

Tra gli obiettivi prioritari, il centro diurno si propone di:

- garantire il diritto del minorenne/giovane adulto alla permanenza nel proprio ambiente di vita anche valorizzando le capacità e le potenzialità individuali, scoprendo punti deboli e punti di forza e offrendo spazi in cui i giovani possano riconoscere e coltivare i propri interessi;
- facilitare la socializzazione e l'integrazione nella comunità locale;
- promuovere il benessere globale dei minorenni/giovani adulti che hanno vissuto o vivono situazioni di devianza, o a rischio di devianza, nel rispetto dell'autonomia personale;
- favorire il recupero socio-educativo e relazionale dei minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali;
- ridurre il rischio di possibili aggravamenti della misura cautelare e/o della recidiva;
- ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione e a misure penali maggiormente restrittive;
- riqualificare e rafforzare, ove possibile e opportuno, il rapporto minore-famiglia;
- motivare le famiglie a intraprendere percorsi di sostegno psico-affettivo e sulla genitorialità responsabile;
- promuovere la cultura della riparazione e processi di attenzione alle vittime;
- sensibilizzare ad una società multietnica e multi-culturale;
- promuovere e sostenere percorsi integrati di presa in carico dei bisogni dell'utenza, dando impulso alla collaborazione con i servizi sociali, scolastici e sanitari del territorio;

- sviluppare percorsi di prevenzione e recupero di situazioni di esclusione sociale per minori a rischio di devianza e di emarginazione;
- sviluppare percorsi individuali e collettivi per l'incremento delle competenze psico-sociali e di cittadinanza attiva.

## **5. Accordi con l'Autorità Giudiziaria minorile**

I Centri per la Giustizia Minorile, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche, promuovono accordi con le Autorità Giudiziarie Minorili volti a favorire un'attenzione rinnovata al ricorso ad interventi che privilegino la permanenza del minore/giovane adulto nell'ambito del territorio di appartenenza, anche al fine di non interrompere i processi educativi in atto, riconoscendo, in tal senso, il ruolo nodale svolto dai servizi non residenziali e dalla comunità di riferimento, quali contesti idonei ad agevolare il percorso di integrazione sociale del giovane autore di reato.

## **Disciplinare I - Centri Diurni polifunzionali del Ministero della Giustizia**

### **1. Livelli essenziali di intervento**

I centri diurni polifunzionali del Ministero della Giustizia garantiscono:

- a) presa in carico formale congiunta (CDP, USSM, Ente locale) con riferimento all'art. 12 del D.Lgs. 272/89;
- b) interventi programmati congiunti di conoscenza, sostegno, accompagnamento;
- c) attivazione di équipes multi-professionali e inter-istituzionali;
- d) intercettazione e accoglienza, in sinergia con i competenti servizi socio-sanitari territoriali, dell'utenza a rischio devianza, in un'ottica di prevenzione socio-educativa;
- e) mentoring, orientamento socio-professionale, sostegno e monitoraggio di tutti i casi presi in carico.

### **2. Modelli organizzativi**

I Centri Diurni Polifunzionali (CDP) si informano ad uno dei seguenti modelli organizzativi:

- A) Direzione autonoma: il servizio è dotato di totale autonomia;
- B) Direzione annessa ad altri Servizi minorili (CPA, USSM, IPM, Comunità): se annessi ad altro Servizio, per i CDP sono previsti:
  - attività di coordinamento del Servizio curata dal Funzionario preposto a sovrintendere alle attività, così come previsto dal D.M. del 20/11/2019;
  - Unità Operativa dell'Area Sicurezza e servizi di Polizia Penitenziaria costituita presso la Direzione unificata;
  - flessibilità dell'organizzazione del lavoro legata alla specificità del CDP.
- C) Centro Diurno Polifunzionale "diffuso": tale modello prevede un nucleo di operatori della Giustizia Minorile che gestisce e programma le attività individuate per la propria utenza in una molteplicità di luoghi e strutture già presenti e attivi sul territorio di riferimento, resi disponibili da altre Amministrazioni, dal Terzo settore o dal privato. Anche in questo caso, la Direzione o Coordinamento del Servizio può ricalcare quanto previsto nei due modelli precedenti (CDP autonomo o annesso ad altro Servizio).

È in ogni caso prevista la copertura di personale per ciascuna Area funzionale, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 del D.M. 20/11/2019.

È, altresì, prevista la presenza di operatori terzi, inclusi esperti ex art. 80 L. 354/75 e volontari ex art. 78 L. 354/75 ovvero ex art. 17 D.Lgs. 117/17, nonché operatori di altre Amministrazioni.

### **3. Progetto Tecnico di Servizio**

Ogni Centro Diurno Polifunzionale elabora un "Progetto Tecnico di Servizio". Il Progetto Tecnico di Servizio costituisce lo strumento attraverso il quale è data possibilità ai Direttori del CDP e al loro staff di

pianificare e organizzare l'insieme dei servizi e delle attività e all'Amministrazione Centrale di verificare i livelli di presa in carico garantiti, anche al fine di assicurare quanto più possibile omogeneità di intervento su tutto il territorio nazionale.

Il progetto, in relazione all'utenza e alle risorse disponibili, definisce:

- gli obiettivi annuali del Servizio;
- la funzionalità e la flessibilità delle modalità operative di intervento;
- la circolazione delle informazioni;
- l'attuazione degli interventi multidisciplinari e multidimensionali;
- le modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli enti territoriali;
- le modalità di promozione delle attività proposte attraverso tutti i mezzi di comunicazione.

Nel "*Progetto Tecnico di Servizio*" devono essere specificate:

- l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio;
- le attività di accoglienza, presa in carico e gestione degli utenti;
- le modalità di coinvolgimento attivo dei frequentanti nella programmazione delle attività;
- le modalità con cui l'educatore opera per alimentare l'impegno degli utenti;
- le modalità per favorire il pensiero alle vittime e alla comprensione del danno cagionato;
- le modalità di elaborazione, sviluppo e completamento di un Progetto Educativo Individualizzato;
- le modalità di interazione con le altre istituzioni;
- le modalità di monitoraggio, verifica e valutazione del Progetto Tecnico stesso;
- le attività di accompagnamento del minore al termine del percorso.

I Progetti Tecnici di Servizio prevedono verifiche periodiche, semestrali e finali.

I Progetti Tecnici di Servizio devono essere presentati al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile (CGM) e da questi trasmessi, dopo l'approvazione, alla Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari per il necessario visto di conformità. Detti progetti saranno successivamente trasmessi all'Autorità Giudiziaria Minorile ed al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competenti.

#### **4. Modelli e strumenti operativi**

Il cardine dell'attività educativa dei Centri Diurni Polifunzionali è l'équipe educativa, di cui l'Educatore è il referente, col relativo repertorio di ruolo. Data la specificità dei campi di azione di questi Centri, che comprendono l'Area penale esterna e quella del disagio, il modello operativo dell'Educatore è ispirato alle modalità operative tipiche dell'*operatore di prossimità*.

Nei Centri Diurni Polifunzionali si attivano modalità operative, quali:

- équipe multi-professionale interna;
- cura delle relazioni esterne finalizzata all'attività di programmazione del Servizio e di progettazione delle attività;
- monitoraggio e verifica in itinere dei progetti e delle attività.

Le predette modalità operative prevedono l'utilizzo di strumenti quali:

- matrici di responsabilità, che individuino il grado di responsabilità di ogni operatore all'interno del Servizio (chi fa cosa, dove, quando, come e con chi);
- modelli di rilevazione statistica (per numero e tipologia sia di utenti, sia di attività erogate);
- il contratto educativo da stipulare con il ragazzo.

La professionalità e la responsabilità educativa si realizzano attraverso:

#### A. Interventi e azioni tecniche

- presa in carico degli utenti;
- presidio e accompagnamento educativo nelle situazioni laboratoriali e in quelle concrete di lavoro-formazione, anche attraverso modalità di osservazione partecipante;
- sostegno, accompagnamento pedagogico e chiarificazione dei processi relativi al Progetto predisposto con ciascun utente;
- partecipazione alle udienze;
- partecipazione e conduzione di lavori di gruppo (inter-professionali; tra operatori ed utenti; con gli utenti);
- effettuazione di colloqui strutturati con gli utenti;
- diario-Progetto ragazzo<sup>1</sup>;
- diario di Bordo<sup>2</sup>.

#### B. Interventi e azioni organizzative

- stesura condivisa del Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- co-progettazione dei percorsi di Messa alla Prova (MAP);
- coordinamento dell'équipe interna;

---

<sup>1</sup> Strumento tecnico in cui è sintetizzato il Progetto concordato con il minore; sono annotati tutti i riferimenti significativi per la sua realizzazione; sono registrati tutti gli step di realizzazione e monitorato l'andamento della relazione educativa. Nel D.P.R. è anche annotata tutta la documentazione raccolta/prodotta per la gestione del caso, a cura dell'Educatore/operatore di riferimento.

<sup>2</sup> Strumento tecnico nel quale tutti gli operatori che intervengono nella giornata inseriscono notazioni di servizio ritenute importanti, inerenti sia i singoli, sia il gruppo dei minori, sia aspetti organizzativi e di gestione. È a disposizione di tutti gli operatori che entrano in servizio, non dei minori.



- partecipazione alle équipes esterne;
- contatti e confronti con i genitori e le famiglie degli utenti (es. riunioni, incontri, eventi);
- servizio di educativa di strada esterno al CDP;
- supervisione;
- valutazione dei processi educativi dei singoli e dei gruppi;
- progettazione, organizzazione delle attività e relativa attività preparatoria.

### C. Interventi e azioni amministrative

- acquisizione degli atti documentali inerenti agli utenti;
- istruzione e gestione del fascicolo personale;
- registro quotidiano delle presenze (registro del CDP e registro per ciascuna attività e per ogni singolo laboratorio);
- reporting a favore del Sistema dei Servizi minorili, degli Enti Locali e dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- aggiornamento delle banche dati istituzionali (SISM).

## 5. Il Progetto Educativo Individualizzato

Il Progetto Educativo Individualizzato è espressione di un intervento pedagogico, che prevede la partecipazione attiva del ragazzo fin dalla prima fase di individuazione dei bisogni, nell'elaborazione degli obiettivi e nella valutazione del percorso attraverso:

- l'elaborazione di percorsi socio-educativi originali e individualizzati e di un itinerario preciso di attività e di obiettivi di crescita, costruito a partire dall'ascolto dei minori e dall'individuazione delle loro teorie personali su di sé, tenendo conto della situazione familiare e del tessuto sociale di riferimento;
- l'individuazione di un Educatore di riferimento stabile;
- la presenza dei mediatori culturali nell'équipe multi-professionale per i giovani stranieri o appartenenti a minoranze etniche;
- la previsione e la predisposizione di riunioni d'équipe multidisciplinari periodiche, tese alla valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* del percorso di adesione al Contratto Educativo stipulato tra il minorenne/giovane adulto e il CDP, in accordo con i Servizi territorialmente competenti e in esecuzione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile;
- la stipula del *Contratto Educativo* con il minorenne/giovane adulto, condiviso con gli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minore età, ove sono indicati gli impegni che il ragazzo e il CDP devono rispettare;

- la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere a breve, medio e lungo termine, e le eventuali variazioni e aggiornamenti, che saranno inseriti nel SISM.

Il PEI insieme al “Contratto Educativo” tra il minore e gli operatori del Servizio prevede processi interattivi che favoriscano:

- il processo di crescita e di responsabilizzazione;
- il rispetto di sé e degli altri;
- l’educazione alla cura di sé;
- l’educazione alla cittadinanza attiva;
- l’esercizio del diritto/dovere alla salute, all’istruzione e alla formazione;
- lo sviluppo di competenze psico-sociali, di tipo mediativo, conciliativo e di relazione, che attenuino il pericolo di recidive e l’insorgere di comportamenti violenti e conflittuali.

Con l’attuazione del PEI, l’educatore è tenuto a:

- realizzare interventi di mentoring a favore del minore;
- informare il minore sull’esistenza dei Servizi del territorio in grado di dare supporto al suo nuovo progetto di vita;
- predisporre eventualmente l’invio del ragazzo ai Servizi stessi, individuando percorsi specifici per i minori stranieri non accompagnati;
- condividere con la famiglia il progetto avviato, per un’azione congiunta e congrua rispetto agli obiettivi prefissati.

Il PEI è concordato con il Direttore, il Coordinatore tecnico del CDP e i Servizi coinvolti nel caso e sarà formalizzato dopo un primo periodo di conoscenza del minorenne/giovane adulto nella relazione con gli stessi Servizi.

Il PEI è strutturato sulla base di quanto prescritto dall’Autorità Giudiziaria Minorile, tenuto conto delle valutazioni dei Servizi a vario titolo coinvolti, ed è sottoscritto dai componenti l’équipe inter-istituzionale (Direttore, Coordinatore tecnico, Educatore di riferimento del CDP, operatori di altri Servizi Minorili coinvolti, operatore del servizio sociale territoriale).

## **6. Gli strumenti per la raccolta delle informazioni**

Nei CDP i processi di lavoro afferiscono prevalentemente alla dimensione strumentale (Information Technology) e alle modalità operative relative all’implementazione dei fascicoli e all’applicazione di nuovi strumenti di raccolta informazioni da porre in essere.

Gli strumenti principali da utilizzare sono:

- registro delle prese in carico;
- diario e fascicolo progettuale per ogni minorenne/giovane adulto;
- diario di bordo per il passaggio di consegne e la circolarità di informazioni tra gli operatori;

- registro presenze di ogni singolo laboratorio;
- SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia).

## 7. Attività progettuali

Presso i CDP si attivano:

- programmi di cittadinanza attiva (programmi educativi, di studio e di formazione lavoro);
- attività ludico-ricreative, sportive e di animazione;
- attività culturali ed espressive (visite ai musei, cinema, visita alle mostre, rassegne teatrali, concerti, etc.);
- laboratori artigianali, informatici e di formazione professionale;
- percorsi di orientamento (educazione alla legalità, cyberbullismo, educazione a emozioni, sentimenti e sessualità, educazione igienico-sanitaria, altro);
- percorsi di mediazione dei conflitti e giustizia riparativa;
- percorsi orientati a favorire una riflessione sulle conseguenze dell'illecito e ad attivare processi di attenzione alle vittime di reato;
- sensibilizzazione e diffusione della cultura della riparazione;
- mediazione culturale;
- volontariato;
- attività che prevedono il coinvolgimento delle famiglie degli utenti;
- campi residenziali interni e/o esterni al CDP.

Per la realizzazione di queste attività, i Centri Diurni Polifunzionali:

- co-progettano con gli altri Servizi Minorili e stipulano accordi operativi con gli stessi, laddove ritenuto funzionale;
- co-progettano con gli Enti Locali e il Terzo Settore, con cui stipulano accordi operativi, anche cogestendo le risorse;
- stipulano protocolli di intesa e accordi operativi per la presa in carico di minorenni/giovani adulti in area penale esterna;
- esplicitano i criteri di scelta, selezione e offerta delle attività;
- contribuiscono, in relazione alle attività formative svolte, alla certificazione e/o attestazione delle competenze;
- programmano le attività, in linea con le direttive della programmazione distrettuale e nazionale;
- assicurano la co-progettazione con i ragazzi presenti nel servizio, secondo il modello *user involvement*.

Per il corretto e pieno funzionamento delle attività, i CDP devono avere la possibilità di dotarsi:

- di una denominazione che renda facilmente riconoscibile e identificabile il CDP ministeriale sul territorio, previa autorizzazione dipartimentale;
- della copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile (danni ai terzi e infortuni ai visitatori, in generale, e ai ragazzi che svolgono le attività, in particolare);
- di internet veloce o a banda larga e della predisposizione di zone di Wi-Fi;
- dell'accesso a strutture sportive (interne o esterne e/o convenzionate);
- di mezzi di mobilità autonoma e/o modalità di rimborso spese per l'uso del trasporto pubblico.

## **8. Orario del Centro diurno e orario di lavoro**

Per consentire ai Centri Diurni Polifunzionali di rispondere efficacemente alle esigenze e alle caratteristiche dell'utenza, compatibilmente con le risorse e la specificità territoriale del Servizio, risultano necessari:

- la possibilità di modulare l'orario di apertura del Centro diurno al territorio in maniera funzionale alla tipologia delle attività, almeno sei giorni a settimana, laddove necessario anche per iniziative da realizzarsi nei giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compatibilmente con gli istituti e le procedure previste dalla vigente contrattazione collettiva;
- la flessibilità dell'orario di lavoro (in entrata e in uscita), anche su più giorni consecutivi;
- l'utilizzo congiunto e integrato di operatori terzi, inclusi esperti ex art. 80 L. 354/75 e volontari ex art. 78 L. 354/75 ovvero ex art. 17 D.Lgs. 117/17, nonché operatori di altre Amministrazioni;
- la flessibilità del lavoro per consentire la partecipazione dell'educatore a specifici progetti laboratoriali.

Le attività potranno essere realizzate direttamente sul territorio, a prescindere dal modello organizzativo del Centro Diurno Polifunzionale. Qualora il modello organizzativo adottato sia quello "diffuso", può verificarsi, in particolare, che attività e orari di lavoro degli operatori debbano essere definiti tenendo conto degli orari e delle forme organizzative presenti nei contesti territoriali che ospiteranno le attività e l'utenza.

## **9. Sicurezza e sorveglianza**

Nei CDP la sicurezza è garantita anche dalla presenza - ove prevista in pianta organica - della Polizia Penitenziaria, che contribuisce alla piena funzionalità del servizio.

In questo contesto, gli operatori di Polizia Penitenziaria svolgono funzioni di:

- presidio diurno e notturno;
- sicurezza generale;
- sorveglianza degli ambienti e collaborazione nello svolgimento delle attività dell'offerta educativa;

- partecipazione al lavoro educativo multi-professionale, propedeutico alla partecipazione all'équipe;
- conduzione degli automezzi in dotazione al Centro Diurno, anche per attività di accompagnamento di operatori e minorenni/giovani adulti funzionali alle attività programmate.

## **10. Carta del Servizio**

Nei CDP è prevista la redazione di una Carta del Servizio. Tale documento descrive i principi fondamentali del CDP e costituisce un impegno dello stesso a garantire una risposta adeguata ai bisogni dei giovani, quale mezzo per dare attuazione ai principi di trasparenza, uguaglianza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia, che devono essere propri dei Servizi pubblici.

## **11. Intese Locali**

I CDP si integrano nel territorio, anche attivando specifici Protocolli d'Intesa e accordi operativi, nell'ottica di un rapporto di reciprocità.

In particolare, attivano collaborazioni con:

- gli Enti Locali, i Servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, il Terzo Settore, il Volontariato, allo scopo di reperire risorse utili al Lavoro Educativo, al fine di attivare risorse per le attività esterne e favorire la partecipazione della comunità alle diverse attività;
- l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, i Centri Provinciali d'Istruzione degli Adulti (CPIA), gli Istituti scolastici e le Università del territorio, le Aziende sanitarie locali e altri Centri diurni del territorio per la programmazione e la realizzazione di percorsi di recupero scolastico, per attività di orientamento, supporto e tutoraggio, finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono precoce e di dispersione ed a valorizzare i potenziali talenti dei ragazzi.

## **Disciplinare II - Collaborazioni e progetti condivisi con centri diurni, socio-educativi o di aggregazione, gestiti da altre Amministrazioni, dal Terzo settore o dal privato**

### **1. Elementi caratteristici della collaborazione**

Nell'attuale contesto ha assunto un rilievo essenziale la capacità di integrazione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia con le reti territoriali specializzate nella gestione del disagio giovanile. In tal senso, anche in virtù della rilevante diversità quantitativa e qualitativa di servizi esistenti nelle diverse aree del territorio nazionale, il DGMC, oltre ad attivare proprie strutture, collabora operativamente con i servizi diurni polifunzionali già esistenti sul territorio. La collaborazione tra i servizi minorili della Giustizia e le strutture semi-residenziali e polifunzionali del Terzo Settore specializzato o degli EE.LL., assume due caratteristiche essenziali: la natura sistemica e la simmetria dell'interazione.

La logica a cui informare i "contratti di collaborazione" è, pertanto, quella del riconoscimento reciproco quale risorsa, la condivisione di una visione dei fenomeni, l'individuazione comune degli obiettivi e delle procedure da mettere in campo al momento della presa in carico degli utenti. A tal fine, i Servizi e gli operatori della giustizia minorile e di comunità, in quanto parti dello stesso Sistema Territoriale dei Servizi, si propongono come interlocutori attenti e rigorosi, nel rispetto della deontologia professionale e organizzativa di detti Servizi, svolgendo, se del caso, anche una funzione di aiuto, sostegno e co-progettazione delle attività e dei modelli organizzativi.

Nel prosieguo del documento si utilizza per brevità la terminologia "centri diurni" per riferirsi alla varietà di strutture e servizi esistenti sul territorio nazionale, variamente denominati in relazione alle normative regionali e locali pertinenti, che offrono servizi e proposte educative ad adolescenti e giovani da espletarsi in strutture non connotate dal carattere di residenzialità o sul territorio.

### **2. Mappatura delle risorse del territorio**

I Centri per la Giustizia Minorile, in collaborazione con i Servizi Minorili dipendenti, curano la mappatura del territorio di competenza, individuando i Centri Diurni gestiti da altre Amministrazioni, da Enti del Terzo settore o dal privato sociale disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Laddove necessario, in relazione ai fabbisogni dell'utenza e alle risorse territoriali esistenti, CGM e servizi minorili promuovono la costituzione di nuovi servizi di tale tipologia o l'implementazione di quelli presenti, attraverso l'attiva partecipazione ai tavoli regionali e locali di programmazione e concertazione, con particolare riferimento alla definizione dei Piani di Zona ai sensi della L. 328/2000.

La collaborazione tra CGM, Servizi Minorili della Giustizia e altre Amministrazioni pubbliche che gestiscono o che intendano gestire Centri Diurni potrà avvenire tramite la stipula di Protocolli di intesa o Accordi operativi, previa autorizzazione dei competenti uffici dipartimentali. Tali protocolli potranno essere finalizzati anche a strutturare partnership per la presentazione congiunta di progetti - finanziabili a livello locale, regionale, nazionale ed europeo - che siano diretti all'attivazione di strutture semiresidenziali, socio-educative o aggregative, per giovani in stato di disagio e/o autori di reato.

Attraverso gli accordi tra CGM, Servizi Minorili della Giustizia e servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle pertinenti normative e, in particolare, del D.Lgs. 117/2017, sarà altresì possibile individuare

un soggetto del Terzo settore con cui avviare un percorso di co-progettazione quale modalità operativa finalizzata alla messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

Nel rispetto del principio di trasparenza, al fine di assicurare una mappatura quanto più completa delle risorse del territorio e di raggiungere ogni potenziale Ente gestore di centri diurni, socio-educativi o di aggregazione, debitamente autorizzato all'esercizio di tale attività e disponibile all'accoglienza di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità Giudiziaria Minorile, sarà pubblicato un Avviso nazionale sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, finalizzato ad acquisire la disponibilità alla collaborazione con i Centri per la Giustizia minorile e i Servizi minorili territorialmente competenti.

### **3. Elementi qualificanti le strutture disponibili alla collaborazione**

Nella manifestazione di disponibilità da parte delle strutture semiresidenziali, rappresentano un valore aggiunto i seguenti elementi strutturali:

- sala studio/formazione con possibilità di postazioni telematiche;
- spazi verdi esterni per attività sportive;
- cucina e spazi mensa;

nonché alcune caratteristiche legate alla ubicazione delle strutture sul territorio, quali:

- la collocazione in centri urbani;
- la prossimità a Istituti scolastici;
- la vicinanza alle linee di trasporto pubblico.

Tra gli elementi organizzativi si ritengono qualificanti, ma non vincolanti, ai fini della disponibilità alla collaborazione:

- la definizione di un *Progetto educativo quadro*;
- la predisposizione del fascicolo individuale come strumento di presa in carico;
- la definizione del Progetto Educativo Individualizzato;
- la presenza di una qualificata rete di collaborazioni con il territorio di riferimento;
- l'utilizzo di pagine web per favorire la comunicazione con l'utenza e gli altri Servizi minorili e la possibilità di organizzare attività da remoto;
- l'offerta di attività anche in modalità a distanza, ove si ritenga utile o necessario alla realizzazione dei programmi educativi individualizzati;
- la disponibilità alla prosecuzione della presa in carico anche al termine della misura penale, eventualmente in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- la collaborazione delle seguenti figure professionali:
  - educatori professionali socio-pedagogici;
  - assistenti sociali;
  - psicologi;
  - figure professionali per l'attività sportiva;
  - figure professionali qualificate e specifiche rispetto alle attività svolte dal Centro Diurno;
  - mediatori linguistico-culturali (anche a chiamata);
  - animatori;

e delle seguenti figure di supporto:

- operatori volontari;
- tirocinanti, previsti da apposite convenzioni con Università ed Enti di Formazione.

#### **4. Impegni degli Enti gestori**

Gli Enti gestori interessati si impegnano a:

- accogliere i minorenni e giovani adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale, concordando le linee di intervento con gli operatori del Servizio minorile competente, per la definizione di un Progetto Educativo Individualizzato;
- individuare un operatore referente per gli inserimenti dei minori e giovani adulti dell'area penale, comunicandone il nominativo al CGM;
- garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni occorsi ai minorenni/giovani adulti all'interno della struttura e nell'ambito di eventuali attività esterne organizzate dal centro;
- registrare puntualmente le presenze dei minorenni/giovani adulti presso la struttura del Centro Diurno;
- trasmettere al Servizio minorile competente un dettagliato report mensile delle attività realizzate anche da remoto;
- comunicare tempestivamente al Servizio minorile competente eventuali allontanamenti arbitrari, la mancata partecipazione alle attività concordate e ogni ulteriore episodio ritenuto non conforme alle eventuali prescrizioni impartite dall'A.G.M.;
- aggiornare il CGM su eventuali modifiche e/o variazioni relative ai provvedimenti autorizzativi, alla carta dei servizi e al progetto educativo quadro.

I Centri Diurni realizzano una pluralità di interventi - individualizzati e di gruppo – finalizzati a garantire un'adeguata accoglienza attraverso percorsi di ascolto, sostegno alla crescita e accompagnamento educativo, ove possibile, anche con il coinvolgimento delle famiglie. A tale scopo organizzano attività laboratoriali, di studio, sportive, ludico-ricreative, di formazione-lavoro, di reinserimento socio-lavorativo.

A rafforzare la specificità di un sistema di azioni integrate assumono particolare rilevanza la definizione di:

- percorsi di mediazione dei conflitti e di giustizia riparativa;
- percorsi di educazione alla legalità e, in senso più generale, di cittadinanza attiva.

#### **5. Assegnazioni ed eventuali oneri finanziari**

L'inserimento di un giovane in carico ai Servizi Minorili della Giustizia presso un Centro Diurno del territorio avviene previa individuazione, da parte del Servizio minorile che lo ha in carico, del Centro Diurno più confacente alle esigenze educative del giovane.

Nel caso in cui non siano previsti oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, l'assegnazione è formalizzata da parte del Servizio minorile competente, previa comunicazione al CGM.



Diversamente, nel caso in cui siano previsti oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, il CGM provvede all'assegnazione e alla sottoscrizione di "lettera contratto", che definisce le reciproche obbligazioni.

In tale ultimo caso, ai fini dell'assegnazione, il Servizio minorile inoltra al CGM:

- i riferimenti del Centro Diurno individuato per l'esecuzione del provvedimento a carico del minore/giovane adulto, corredati delle motivazioni che hanno condotto a tale individuazione;
- l'eventuale provvedimento o disposizione dell'Autorità Giudiziaria che prescrive la frequenza di un Centro diurno;
- la disponibilità all'accoglienza espressa dal Centro diurno con nota formale;
- l'eventuale dichiarazione di disponibilità alla compartecipazione del competente servizio socio-sanitario territoriale.

Il Centro per la Giustizia Minorile potrà farsi carico della retta (o della quota parte, in caso di compartecipazione) per la frequenza del Centro Diurno unicamente se detta frequenza è prevista in un provvedimento o disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile o all'interno di un progetto educativo individualizzato autorizzato dall'A.G. competente.

## **6. Comunicazioni**

Il Servizio minorile fornisce al Centro Diurno ogni utile informazione e documentazione per la presa in carico del minore/giovane adulto.

Il Centro Diurno, successivamente all'assegnazione, provvede a inviare al CGM e al Servizio minorile competente:

- la comunicazione dell'avvenuto ingresso e della successiva dimissione del minore/giovane adulto;
- un report mensile delle presenze presso la struttura;
- la comunicazione di eventuali assenze ingiustificate.

Invia, inoltre, al Servizio minorile di riferimento le relazioni periodiche sull'andamento del PEI, come concordato nell'ambito della presa in carico congiunta. Il Servizio minorile comunica al CGM eventuali significative criticità inerenti allo svolgimento dell'intervento per una valutazione congiunta.

Il Centro Diurno ha l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria riguardo a fatti o comportamenti del minore/giovane adulto inserito che possano avere rilievo penale o disciplinare, riferendo, altresì, anche alle Direzioni del CGM e del Servizio minorile competente.

Il CGM e il Servizio minorile, per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'inserimento/aggiornamento dei dati e della documentazione relativa ai minorenni/giovani adulti nella sezione dedicata ai Centri Diurni del *Sistema Informativo Servizi Minorili* - SISM.

## **7. Definizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)**

L'inserimento del minorenni/giovane adulto in un Centro Diurno deve essere accompagnato dalla definizione di un Progetto Educativo Individualizzato, redatto anche in considerazione della frequenza prevista e dell'eventuale impegno del minorenni/giovane adulto in altre attività educative.

Il PEI deve:

- essere redatto entro 30 giorni dall'inserimento del ragazzo e con lui condiviso, sulla base delle esigenze educative e di formazione;
- essere strutturato sulla base di quanto eventualmente prescritto dall'Autorità Giudiziaria competente e in relazione alle valutazioni dei Servizi a vario titolo coinvolti;
- essere definito nell'ambito della valutazione espressa in sede di équipe interprofessionale.

Nel PEI dovranno essere indicati:

- gli obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- le attività che il minorenni/giovane adulto svolgerà per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- le modalità dell'eventuale coinvolgimento del nucleo familiare e delle figure educative di riferimento;
- le modalità di collaborazione tra i vari attori coinvolti nel percorso di sostegno al minorenni/giovane adulto;
- i modi e i tempi di verifica del percorso educativo e trattamentale.

## **8. Attività di monitoraggio e supporto dei Centri Diurni**

Le attività di monitoraggio dei Centri Diurni sono attribuite al CGM, anche con il supporto dei Servizi Minorili.

Il CGM può prevedere visite di verifica, in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese, presso le strutture con le quali collabora, recependo anche eventuali indicazioni e valutazioni dei Servizi socio-sanitari territoriali, con cui condivide ogni utile informazione, o eventuali segnalazioni di disfunzioni organizzative o operative. Laddove si ravvisino delle criticità, il CGM provvede a richiedere agli enti gestori il ripristino delle condizioni idonee alla prosecuzione della collaborazione entro un termine concordato.

Al termine di ciascuna visita, viene redatta una sintesi dell'intervento.

Al fine di qualificarne l'azione il CGM, avvalendosi anche delle professionalità presenti nei servizi minorili e assicurando il dovuto raccordo con i competenti servizi socio-sanitari territoriali, promuove e coordina un'attività di accompagnamento e supporto informativo rivolta ai centri diurni.

## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*”.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 “*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*”.

Legge 8 novembre 2000, n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, *Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali”*.

Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013 – “*Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*”, e relativi disciplinari.

Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile. *Disciplinare n. 3 su Centri di prima Accoglienza, Comunità Ministeriali e Centri Diurni*, allegato alla Circolare del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile n. 1 del 18 marzo 2013 sul “*Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*”.

Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, “*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”.

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, “*Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*”, 17 maggio 2019

Decreto del Ministro della Giustizia 20 novembre 2019, “*Individuazione dei Centri per la giustizia minorile e Servizi Minorili*”.

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, “*D.Lgs. 121/18. Linee di indirizzo*”, 15 gennaio 2020